CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON

presentate il 6 marzo 1990 *

Signor Presidente,
Signori Giudici,

1. Con le tre cause riunite C-54/88, C-91/88 e C-14/89 vi sono state sottoposte talune questioni pregiudiziali formulate in termini identici rispettivamente dal pretore di Conegliano, da quello di Prato e da quello di Pisa, vertenti sull'interpretazione di disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento per quanto riguarda l'esercizio di talune professioni a carattere paramedico.

2. L'identità della formulazione delle questioni è dovuta principalmente al fatto che i giudici a quo si trovavano di fronte a situazioni molto simili. Si trattava di procedimenti penali a carico di bioterapeuti o pranoterapeuti basati sull'art. 348 del codice penale italiano, per abusivo esercizio della professione medica.

3. La causa C-54/88 si riferisce al procedimento penale a carico di Eleonora Nino, membro dell'« Associazione italiana flussoterapeuti e pranoterapeuti » (in prosieguo: l'« AIFEP »), per interventi di bioterapia e pranoterapia. La causa C-91/88 riguarda il procedimento penale a carico di Bruna Goti e Rinaldo Prandina, membri dell'AIFEP, per aver praticato l'attività di pranoterapeuti. La causa C-14/89 infine si riferisce al procedimento penale a carico di Pier Cesare Pierini, membro della stessa associazione, a causa di un'attività di pranoterapeuta. Tutti questi imputati hanno fatto valere, dinanzi al giudice nazionale, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento ritenendo che i procedimenti a loro carico ne costituissero violazione.

4. Come hanno fatto osservare il governo italiano e la Commissione, dai fascicoli sottoposti alla Corte non risulta alcun elemento che consenta di ritenere che le questioni a voi sottoposte si riferiscano a situazioni che costituiscono oggetto del diritto comunitario nel campo della libertà di stabilimento. Per contro, sembra trattarsi di situazioni puramente interne nelle quali sono implicate dinanzi a giudici *italiani*, e per attività svolte in *Italia*, persone che sono *cittadini* di tale Stato membro e che vi *risiedono*. Nelle controversie relativamente alle quali sono stati decisi i rinvii pregiudiziali non risulta alcun elemento di collegamento col diritto comunitario ammesso dalla vostra giurisprudenza, quale l'acquisizione della formazione professionale considerata o l'esercizio della professione di cui trattasi in un altro Stato membro [1]. Mi sembra, pertanto, che le questioni dei giudici a quo si riferiscano a situazioni che, in modo evidente e manifesto, non rientrano nelle disposizioni del Trattato la cui interpretazione è a voi chiesta.

* Lingua originale: il francese.

1 — Sentenza 7 febbraio 1979, Knoors (causa 115/78, Racc. pag. 399, in particolare punto 24 della motivazione).

5. Faccio presente, infatti, che, come ha in particolare sottolineato la vostra sentenza 12 febbraio 1987 nella causa Commissione/Belgio, l'art. 52

« è diretto a garantire il beneficio del trattamento nazionale a qualunque cittadino di uno Stato membro che si stabilisca, anche solo in via secondaria, in un altro Stato membro per svolgervi un'attività non salariata e vieta ogni discriminazione basata sulla cittadinanza in quanto restrizione alla libertà di stabilimento » [2]

e che ne deriva, come avete dichiarato ad esempio nella recente sentenza 20 aprile 1988 nella causa Bekaert, che

« l'insussistenza di qualsiasi elemento esulante dall'ambito puramente nazionale in una determinata fattispecie ha (...) l'effetto, in fatto di libertà di stabilimento, che le disposizioni di diritto comunitario non si applicano a siffatta situazione » [3].

6. Pertanto propongo che, alla stregua della soluzione accolta dalla vostra sentenza Bekaert sopra menzionata, dichiariate:

« Le disposizioni del Trattato CEE relative alla libertà di stabilimento non si applicano a situazioni puramente interne quali quelle di cittadini di uno Stato membro che esercitano, sul suo territorio, un'attività professionale non salariata relativamente alla quale non possono far valere una formazione o una pratica precedenti in un altro Stato membro ».

2 — Causa 221/85, punto 10 della motivazione (Racc. 1987, pag. 719).

3 — Causa 204/87, punto 12 della motivazione (Racc. 1988, pag. 2029).